

## La laicità francese non è più quella del passato

di Stefano Ceccanti\*  
(8 dicembre 2001)

Giacché entrambi gli ultimi interventi hanno fatto riferimento al principio di laicità, che non solo la nostra Corte ha rinvenuto nell'ordinamento, ma che ha anche posto tra i "super-principi" del medesimo nella sentenza 203/1989, richiamata dal prof. Coppola, mi preme chiarire perché questo orientamento giurisprudenziale, pur ardito, è perfettamente giustificabile sul piano comparatistico.

Marco Olivetti teme che così facendo si sia in qualche modo di fatto avallata (pur senza ammetterlo) una nozione di laicità intesa come "separazione ostile" che sarebbe tipica dell'esperienza francese. Il timore può essere fondato se si ha presente soprattutto (come immagino lo avesse Olivetti) la posizione francese sulla Carta dei diritti europea: molti in effetti hanno letto così l'intervento congiunto di Jospin e Chirac sul Preambolo in cui hanno imposto di modificare l'originaria dizione che parlava di "eredità religiosa" dell'Europa con quella di "patrimonio spirituale e morale" che in sostanza è più sbilanciato sulle credenze individuali che non sul ruolo delle Chiese.

La rivista cattolica "Témoignage chrétien" e quella protestante "Réforme" l'hanno letta così e hanno peraltro raccolto autorevoli firme a proprio sostegno in nome di una "laicità inclusiva", tra cui quelle di ex-ministri e leaders politici cattolici e protestanti, di destra e di sinistra, come Michel Barnier, Michel Camdessus, Claude Cheysson, Jacques Delors, Claude Evin, Roger Fauroux, Catherine Trautmann. I testi ed una prima breve replica di Jospin non sono disponibili in francese in rete, ma solo in una traduzione spagnola sul sito: <http://psoe.es/NuevasPolitica-NuevosTiempos/Cristianos/laicidad.htm>

Tuttavia il punto fondamentale da rilevare è che le riviste contestano quella presa di posizione poiché essa costituirebbe un "vulnus" rispetto a quella laicità aperta che essi rivendicano in nome della lealtà allo Stato, richiamando la resistenza al nazismo come elemento di identità comune alle due riviste e ai principi democratici della Repubblica. In altri termini la contestazione è fatta sulla base di una interpretazione che legge la Costituzione sulla base di una "laicità aperta".

E' fondata questa linea, al di là del giudizio che si può avere su quell'episodio?

Penso proprio di sì. Già dalla Quarta Repubblica la laicità dello Stato aveva perso nel testo costituzionale un univoco significato ostile alla religione e aveva come unico perno condiviso il rigetto del confessionarismo praticato dal regime di Vichy. L'ambiguità interpretativa complessiva finì però per essere sciolta in senso direi "quasi definitivo" (nel senso che parziali e puntuali ritorni indietro non sono mai da escludersi) con la legge Debré del 1959 sul sistema scolastico integrato giacché la qualifica di "laico" del medesimo, presente nel testo costituzionale, è stata ritenuta conciliabile con un sistema di finanziamenti a scuole a gestione privata, anche confessionale, disponibili a inserirsi nelle regole del sistema pubblico.

Nei giorni scorsi lo stesso Jospin ha ampiamente motivato la propria scelta di allora, presa insieme a Chirac, come egli ricorda puntualmente, in un'ampia intervista al quotidiano cattolico "La Croix" (29 novembre). Il suo intento è quello di dimostrare che quella specifica decisione è giustificata, ma che non significa in alcun modo riproporre un atteggiamento di laicità come "separazione ostile". Si può certo giudicare questa posizione come poco convincente, ma in questa sede ci interessano di più le affermazioni generali che si inseriscono nella visione di laicità affermatasi dopo la legge Debré. "La laicità - dice Jospin - non si riduce alla neutralità dello Stato e alla tolleranza... la fede appartiene alla dimensione personale della vita, ma la religione è anche un fatto collettivo, cosa che le Chiese rivendicano... Che le Chiese si esprimano in occasione dei dibattiti della società, di dibattiti etici sulle scelte che debbono essere fatte, mi sembra normale. Ancor più: necessario".

I possibili conflitti puntuali non debbono pertanto oscurare che questa visione della laicità si pone al centro dell'osmosi tra gli ordinamenti europei: nel caso francese essendo ormai dissociata da un'interpretazione di separazione ostile, nel caso italiano assumibile in quanto ormai definitivamente alieno dal lascito confessionarista. Che nell'uno e nell'altro ordinamento si avvertano ancora segni del diverso passato non c'è dubbio, ma le impostazioni complessive sono ormai identiche. Si potrebbe aggiungere sulla scia dei due interventi precedenti che ciò rappresenta una positiva

secolarizzazione di una sana teologia cristiana che ha nel crocifisso il suo segno massimo.

Tuttavia questa verità teologica non può prescindere da una verità storica: che l'ingresso del crocifisso "di Stato" (cioè non portato per scelta personale) è avvenuto secondo un'impostazione confessionalista. E' difficile separare il dibattito giuridico da questa matrice storica che ne segna forse indelebilmente l'interpretazione.

Ha certo ragione Coppola quando richiama l'importanza di un'etica condivisa, ma essa per l'appunto non può essere definita in modo unilaterale. Una delle pagine più belle della nostra Costituente non è forse quella del 22 dicembre 1947 quando La Pira, dopo aver creduto possibile inserire un'invocatio Dei non tipica di una precisa confessione come premessa alla Costituzione quale elemento di solenne condivisione, prende atto francamente, dopo gli interventi contrari, che su quel punto non si può trovare condivisione e non insiste oltre. Quella stessa sensibilità verso l'etica condivisa e quindi allergica al confessionalismo che faceva dire con una punta di ironia all'allora presidente del Consiglio Alcide de Gasperi alla Settimana sociale dei cattolici del 1945 su "Costituzione Costituente", dopo aver sentito alcuni interventi di sapore confessionalistico, "Avvicinarsi a questa assise è come eseguire una grande ascensione montana. Ci si trova in un'atmosfera ossigenata... Non sempre quando si scende dall'alta montagna è possibile mantenere la stessa atmosfera e direi non sempre la stessa prospettiva può essere attuata quando si tratti di dover fissare una pratica di convivenza civile che tiene conto delle opinioni altrui e che deve cercare una via di mezzo fra quelle che possono essere le aspirazioni di principio e le possibilità di azione".

\* p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - [legelab@uni.net](mailto:legelab@uni.net)

### **Simboli religiosi e teoria della costituzione**

*di Giovanni Di Cosimo \**

1. Le "considerazioni non *politically correct*" di Marco Olivetti si basano sul raccordo fra interpretazione letterale del testo costituzionale e intenzioni del legislatore costituente. Eppure, molto è cambiato rispetto al 1948. Basti pensare che a seguito del Concordato la religione cattolica non è più religione di stato (ma anche che il pluralismo religioso è molto più consistente oggi di allora e che i non credenti sono aumentati). Dopo più di cinquant'anni sembra perciò necessario aggiornare il significato delle disposizioni costituzionali relative alla religione.

L'interpretazione evolutiva del testo costituzionale si impone per almeno due buoni motivi: a) perché notoriamente il testo si distacca dalla volontà di chi l'ha approvato; b) per la trama aperta che caratterizza il tessuto costituzionale composto in gran parte di principi. A cosa servirebbe disporre di principi costituzionali, cioè di previsioni che consentono varie soluzioni *latu sensu* applicative, se poi li interpretiamo sempre alla stessa maniera? L'argomento della volontà del legislatore costituente è dunque inadeguato perché non coglie le potenzialità del testo, gli assegna un significato indifferente al mutare delle situazioni. Lo stesso vale per l'interpretazione letterale: se la dovessimo applicare in maniera rigida ed esclusiva, dove fonderemmo, per esempio, l'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno? L'art. 11 Cost., alla lettera, non ne parla.

2. Per quanto riguarda specificamente la laicità, mi pare decisiva la considerazione che il diritto costituzionale non si esaurisce con ciò che la Costituzione detta in maniera espressa. Altrimenti dovremmo per esempio ritenere che il principio di legalità non abbia valore costituzionale. Vi sono alcuni principi (di livello costituzionale, potremmo dire) non esplicitamente previsti dalla Carta ma che essa presuppone (come nel caso della libertà di coscienza) o che da essa sono ricavabili (come nel caso della laicità). Ed è proprio partendo da questa base che la recente giurisprudenza costituzionale ha precisato la portata del principio di laicità.

Tuttavia, l'osservazione di Marco Olivetti, secondo cui tale giurisprudenza ha operato un "palese scostamento dal testo approvato dall'Assemblea costituente nel 1947", potrebbe ugualmente conciliarsi con l'esistenza di principi di livello costituzionale non espressamente previsti dalla Costituzione (e finanche con l'ammissione che la laicità è uno di questi). Facciamo finta allora che tale recente giurisprudenza non esista e limitiamoci a considerare solo la sent. "madre", la 203/1989. Nella sentenza si afferma che il principio supremo della laicità costituisce "uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica" e si fonda sugli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione (si afferma, cioè, quando dicevo un attimo fa: la laicità è un principio ricavabile dalla Costituzione). Rispetto ai parametri indicati dalla sentenza potremmo addirittura "potare" un po', lasciando fuori quello che Marco Olivetti chiama il "calderone" dell'art. 2 e l'art. 20 che riguarda un tema specifico (sull'art. 3 torno invece più avanti). Resta la triade degli artt. 7, 8 e 19. L'art. 7 comma 1 riguarda il principio di separazione fra Stato e Chiesa cattolica. Letta con gli

occhiali di cinquant'anni dopo, mi pare chiaro che questa disposizione affermi un principio di portata generale, cosicché se domani la confessione più diffusa non fosse più quella cattolica, il principio si dovrebbe applicare alla nuova confessione di maggioranza. Anzi, a ben vedere il principio di separazione vale non solo per la chiesa di maggioranza relativa ma per tutte indistintamente le chiese. L'art. 8 comma 1 parla invece della libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge: questa libertà non sarebbe lesa (in qualche modo) da un'adesione dello Stato ad una sola di esse? Direi di sì, nella misura in cui le altre confessioni sarebbero sfavorite nella loro opera di proselitismo. Infine, l'art. 19 tutela la libertà di religione. Anche questa libertà sarebbe in qualche modo pregiudicata da un'identificazione dello Stato con una singola confessione religiosa, nella misura in cui la libertà religiosa negativa richiede che non vi siano condizionamenti come quello derivante dal sapere che una certa confessione è (mi si passi l'espressione) "sponsorizzata" dallo Stato.

In definitiva, il testo costituzionale offre una serie di indicazioni concordanti nel senso che lo Stato non deve identificarsi con una sola visione religiosa della vita: che altro è questa se non la laicità?

3. Due battute sull'eguaglianza. Intanto, quanto ho appena detto mostra che l'eguaglianza senza distinzioni di religione di cui parla l'art. 3 comma 1 Cost. è strettamente legata alle situazioni disciplinate dagli artt. 8 e 19 Cost. Ciò significa che una corretta interpretazione di queste due previsioni non può prescindere dal considerare il profilo dell'eguaglianza, motivo per cui il raccordo fra l'art. 3 e l'art. 8 delinea il quadro per quanto riguarda i gruppi (le confessioni religiose) e il raccordo fra l'art. 3 e l'art. 19 delinea il quadro per quanto riguarda le persone. Aggiungo che in questa materia il principio di eguaglianza viaggia parallelo al principio di laicità dato che ciascun principio supplisce alle "carenze strutturali" dell'altro: da un lato, il meccanismo comparativo dell'eguaglianza accerta il diverso trattamento di situazioni simili, ma per stabilirne l'irragionevolezza ha bisogno del criterio offerto dalla laicità; d'altro lato, la laicità, che di per sé riguarda lo Stato, avrebbe un'efficacia solo indiretta sui diritti di libertà dei cittadini se non si accompagnasse al meccanismo comparativo dell'eguaglianza (è probabilmente anche per questo stretto collegamento fra i due principi che la sent. 203/1989 nell'indicare i riferimenti costituzionali della laicità si riferisce pure all'art. 3 Cost.).

In secondo luogo, non credo che l'idea del "libero mercato" delle confessioni religiose sia estranea alla Costituzione. Per dimostrarlo si potrebbe ancora una volta citare la giurisprudenza costituzionale (per es. la sent. 195/1993). Ma quell'idea esce confermata anche guardando al testo costituzionale in chiave non strettamente letterale e vincolata alla (presunta) volontà del legislatore costituente. Lasciando per un attimo da parte la Chiesa cattolica, non è forse vero che la Costituzione parla di confessioni religiose al plurale, tutte ugualmente libere davanti alla legge? E libere di fare cosa, se non di agire nel loro proprio che è l'attività di proselitismo? Ora, se è vero quanto dicevo poc'anzi, dalla lettura aggiornata del testo costituzionale emerge un certo attenuarsi delle ragioni distintive fra Chiesa cattolica e altre confessioni religiose (ovviamente la distinzione non salta del tutto: restano ferme, per esempio, le diverse modalità di regolazione dei rispettivi rapporti con lo Stato). Ciò mi pare corrisponda al consolidarsi del pluralismo e al potenziamento delle libertà avvenuti nel corso del tempo a partire dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. E proprio questo attenuarsi delle ragioni distintive ci consente di affermare che, sotto questo profilo, la Chiesa cattolica non si distingue dalle altre chiese, anch'essa opera nello stesso "mercato religioso" in condizioni di concorrenza.

4. Sarò ancora più breve per quanto riguarda la libertà di coscienza dato che concordo con Marco Olivetti sul fatto che è opportuno non inflazionare il concetto. Osservo tuttavia che in alcune situazioni diventa necessario richiamare la libertà di coscienza (come da ultimo ha cominciato a fare anche il legislatore con la legge 230/1998). Si tratta di situazioni in cui la tutela delle convinzioni interiori della persona è meglio assicurata dalla libertà di coscienza piuttosto che dalla libertà religiosa, perché si applica a tutte le convinzioni interiori e non solo a quelle di natura religiosa. E' per questo che nella vicenda del crocifisso ritengo che possa essere utile il richiamo della libertà negativa di coscienza: perché tocca le convinzioni interiori della persona che frequenta il locale pubblico, di qualunque "tipo" esse siano.

5. Tutto questo mi fa concludere che la materia delle convinzioni interiori è uno di quegli spazi che le decisioni della maggioranza non possono liberamente occupare. Mettere simboli religiosi nei locali pubblici non è questione rimessa alla politica, ma questione che tocca delicatissime corde costituzionali, sottratta perciò alle decisioni della maggioranza parlamentare. Del resto, come non ricordare che la storia del costituzionalismo è tutta basata sulle (crescenti) limitazioni del potere della maggioranza in nome della tutela dei diritti di libertà?

### ***La guerra ai Crocifissi ed ai simboli del cattolicesimo di fronte alla cultura italiana ed europea***

di Francesco Patruno \*

(4 gennaio 2002)

È notizia di qualche giorno fa quella secondo cui l'Unione dei musulmani d'Italia, in una indefinibile nota del 26 dicembre scorso, prendendo posizione in favore di una donna, infermiera in un ospedale milanese, che, convertitasi all'Islam, si era rifiutata di riprendere il proprio lavoro fino a che non sarebbero stati rimossi dall'ospedale i Crocifissi, ha avuto modo di condannare l'esposizione di simboli del cattolicesimo nei luoghi di lavoro ed in special modo nelle strutture pubbliche. Secondo l'Unione, la lotta da essa intrapresa per la rimozione del Crocifisso sarebbe diretta al raggiungimento della «pari dignità sociale garantita a tutti i cittadini italiani dalla Costituzione». Aggiunge che il «pensare davvero che non si possa mettere in discussione "la nostra cultura religiosa" è del tutto inammissibile: cosa ne è stato della libertà d'opinione?». *En passant* verrebbe da domandarsi, dinanzi a siffatte affermazioni, davvero da che pulpito venga la predica, visto il livello di diritti umani giusto nei paesi islamici, ove non è possibile porre in discussione la cultura religiosa locale e la libertà d'opinione incontra serie limitazioni. Nella nota non si risparmiano degli strali, di bassa lega e che lasciano il tempo che trovano, al cattolicesimo ed ai suoi simboli. Si giunge a definire il crocifisso come un «cadavere in miniatura» ed a ribadire che «la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici è un atto di esclusivismo discriminatorio, è violazione e sfida alla neutralità e laicità dello Stato» (*Il Giornale*, 27/12/01, 18).

Ritorna la nozione di laicità dello Stato. Si tratta, però, di una non corretta concettualizzazione del principio, che invece sembra lambire piuttosto l'idea deteriore di "*laicismo*"; un laicismo simile a quello sofferto dall'attuale premier francese, L. Jospin, che avrebbe sollevato obiezioni persino alla riproduzione sul conio dell'euro da parte della Città del Vaticano dell'effigie dell'attuale Pontefice regnante, ravvisando in ciò «un pericolo per la laicità della casa europea» (A. Tornielli, *Ave o moneta, il Papa è con te, Panorama*, 4/01/02, 16). Una visione distorta della laicità conduce a siffatti risultati. La verità è che questo concetto, come chiarito dalla Consulta sin dall'89 (sent. 203/89) e più volte ribadito in altre sentenze, seppur con termini analoghi non sempre univoci nel significato, non implica affatto indifferenza, da parte dello Stato, nei confronti delle esperienze religiose presenti in una nazione, bensì promozione e valorizzazione di queste, in un regime di pluralismo culturale e confessionale. Se lo Stato non disdegna di farsi promotore delle istanze religiose presenti nel proprio territorio, considerato che il sentimento ad esso connesso costituisce (sempre per i giudici di Palazzo della Consulta) uno dei beni protetti a livello costituzionale, mal ad esso si adatta, del resto, qualifica di Stato «neutrale». Neutralità e laicità, quindi, non sono reciprocamente implicatisi. L'equivalenza sarebbe impropria. La neutralità, salvo che non la si intenda come incompetenza dello Stato nell'esprimere giudizi in merito di un'ideologia religiosa, rasenta l'indifferendismo religioso dei caduti regimi dell'Est che, in nome di esso, non garantivano ad alcuno la libertà religiosa e di coscienza.

Secondo autorevoli voci, anzi, lo stesso termine «laicità» non sarebbe idoneo a connotare l'attuale regime costituzionale in Italia. Si osserva, in effetti, che più correttamente principio supremo del nostro sistema sarebbe non quello di laicità, ma quello di «libertà e pluralismo». La qualifica di *laico*, «per sé generica, risulta incongrua per uno Stato che assume nei confronti del fenomeno sociale religioso l'interessamento» a cui si è fatto cenno, tanto più che «dire che lo Stato è laico nel senso liberale e non in senso anticlericale, è una forzatura del termine, perché, storicamente - si pensi, per es., alla Terza Repubblica francese tra il 1880 ed il 1914 - lo Stato è laico quando professa, quanto meno, indifferenza nei confronti del fenomeno religioso. Se non è indifferente, né è avverso, sarà liberale e pluralista, come sembra essere la nostra repubblica, ma non laico» (F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1997<sup>6</sup>, 46; Id., *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, *Dir. eccl.*, 1997, I, 11 ss.). Regime pluralistico e garante delle libertà, dunque.

L'accettazione, in ambito statale, di diverse ideologie religiose, con i limiti, per gli statuti delle Confessioni di minoranza, dell'ordinamento giuridico (art. 8 c. 2 Cost.) e, per i riti, del buon costume (art. 19), non comporta rinnegamento delle proprie radici, anche perché, per quanto riguarda l'Italia, ed in senso più ampio l'Europa, è innegabile che il cristianesimo abbia fondato la nostra civiltà. Non è un caso, a tal riguardo, che un laico come Benedetto Croce rivendicava "... non possiamo non dirci cristiani": dichiarazione questa che alcuni commentatori di questo forum non hanno inteso nella giusta maniera, mettendo da parte il giudizio storico che il filosofo voleva dare con la sua affermazione. Il cristianesimo inconfutabilmente ha mutato il corso della storia, ha cambiato il mondo.

Nella lettera inviata dal Papa il 13 aprile 2001 al cardinale arcivescovo di Praga, presidente del Consiglio delle conferenze episcopali europee, alla vigilia dell'incontro ecumenico europeo di Strasburgo, si legge che «intessuta di diverse culture, tradizioni e valori legati ai Paesi che la compongono, l'Europa non può essere compresa né edificata senza tener conto delle radici che costituiscono la sua identità originale: né può costituirsi rifiutando la spiritualità cristiana di cui è pervasa» (Il testo è in *L'Osservatore Romano*, 22/04/01. Cfr. sul punto anche R. Funghini, *La questione religiosa nella comunità europea e identità cristiana*, in *L'Amico del clero*, 2001, 423 ss.).

In questa visione ben si comprende, per es., la lettera dell'on.le Francesco Cossiga inviata all'amico Valéry Giscard d'Estaing, neo presidente dell'organismo che dovrà scrivere la futura "Costituzione europea". Nella missiva l'ex presidente della Repubblica italiana accusava il premier francese Jospin di «dimenticare il carattere cristiano della Francia» (che è stata per secoli ed a ragione "figlia prediletta della Chiesa", essendo stata la prima in Occidente a convertirsi con Clodoveo, re dei Franchi, nel 496 d.C., al cristianesimo!) e concludeva auspicando che, nel progetto di nuova costituzione, si accettasse «la civiltà giudeo-cristiana come fondamento della civiltà religiosa ed etica europea» (Cfr. S. Buzzanca, *L'ira di Jospin su Cossiga*, in *La Repubblica*, 27/12/01, 18; L. Talese, *Costituzione UE, Cossiga fa infuriare Jospin*, in *Il Giornale*, 27/12/01, 8).

Obliterare le proprie radici religiose significa dimenticare, dunque, la propria civiltà; significa ridurre gli Stati europei ad un livello non dissimile da quello dell'attuale Albania, che cerca di riscoprirsi *nazione*, con una propria identità culturale, dopo la liberazione da un regime oppressivo.

Per quanto esposto non sono condivisibili le ricorrenti richieste di rimozione dei simboli del cattolicesimo dagli edifici pubblici. Anche chi non sia cattolico non dovrebbe respingere il simbolo del Crocifisso, quanto meno dall'angolo visuale della identificazione culturale dell'Italia. Tanto più, come evidenziato già da altri autori in alcuni contributi del forum, perché esistono precise normative che, recependo e rendendo omaggio al sentimento religioso innegabilmente diffuso nella maggioranza della popolazione, ne impongono l'esposizione negli edifici pubblici; discipline queste che, ancorché adottate sotto altro regime, sono state ritenute conformi a statuto dal Consiglio di Stato (parere n. 63/88) e godenti della speciale copertura, in ultima analisi, ex art. 7 Cost. Per questo, non può non condividersi il giudizio del Prof. Olivetti secondo cui «l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici non è costituzionalmente proibita», anche se sarebbe stato più consentaneo ammettere che detta esposizione è costituzionalmente permessa.

Non può dirsi violato perciò il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., come sembra presupporre, per es., l'Unione degli islamici italiani. Una sua nozione rettamente intesa, infatti, ammette l'esistenza di "disuguaglianze" ragionevolmente fondate, essendo principio del nostro ordinamento non già un'uguaglianza livellatrice ed eliminatrice delle ragionevoli differenze tra i cittadini e le formazioni sociali, ma un'uguaglianza "proporzionata". Di queste "discriminazioni" apparenti potrebbero farsi diversi esempi. Basti solo pensare, a mo' d'esempio, all'assistenza religiosa ai militari: mentre i cappellani cattolici sono "incardinati" nella struttura militare e sono qualificabili quali veri e propri pubblici dipendenti, quelli delle confessioni di minoranza (con intesa) non sono tali, essendo, anzi, a carico delle stesse confessioni gli oneri relativi all'espletamento dell'assistenza religiosa ai militari che professano quella fede. Non si tratta, però, di una discriminazione nel vero senso del termine, perché essa ha un fondamento in ragioni di opportunità economico-sociale, considerandosi il numero di utenti richiedenti il servizio di assistenza ed i compiti del moderno Stato di giustizia.

Analogo discorso potrebbe farsi, *mutatis mutandis*, anche per il Crocifisso, invocandosi giusto quell'uguaglianza proporzionale, di cui si è detto, a proposito dei simboli di diverse fedi.

D'altro canto, portate alle estreme conseguenze le istanze di alcuni integralisti sul versante della laicità, si dovrebbe avere il coraggio, allora, di proporre di abolire qualsivoglia simbolo o referente religioso: presepi nelle scuole, canti natalizi, ecc., sino agli stessi giorni festivi, riformandosi il calendario ed abrogandosi la disciplina dei giorni festivi - improntata dalle festività cristiane - che sotto vari aspetti viene ad incidere su diritti soggettivi e su norme di legge (Cfr. sul punto F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, cit., 10). Seguendo il medesimo filo logico, infatti, considerandosi giorni festivi quelli essenzialmente legati al cattolicesimo (Natale, S. Stefano, Epifania, Pasqua, domeniche, ecc.), si dovrebbe concludere che si ledono i diritti delle minoranze, vale a dire le intime convinzioni non solo dei musulmani residenti in Italia, ma anche degli altri appartenenti a fedi differenti dal cristianesimo, come gli ebrei ed i buddisti.

La proposta provocatoria, allora, sarebbe di istituire quale giorno festivo un giorno religiosamente «neutrale», quale potrebbe essere il lunedì, il martedì, il mercoledì od il giovedì. Anzi, ancor di più, perché non istituire al posto della settimana - che evoca molto da vicino la tradizione giudaico-cristiana - un periodo di dieci giorni, come durante la Rivoluzione francese? E perché non mutare la stessa terminologia dei giorni, giacché la dizione di questi richiama alla mente comunque divinità e simboli religiosi (per es., la "domenica" è il *dies Domini*; il giovedì richiama il "giorno di Giove"; il "sabato" allude chiaramente allo "*shabbat*" ebraico; ecc.)? Uno Stato autenticamente "laico", come lo vorrebbero alcuni, dovrebbe provvedere urgentemente a dette riforme.